

OGGETTO: Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1. – Risposta a quesiti in merito alla applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

Quesito n. 1. - *Corretta applicazione del tributo ai rifiuti inerti, qualora essi vengano collocati in discariche per rifiuti non pericolosi.*

R → L'articolo 15 dispone l'applicazione del tributo nella misura di 0,009 euro per ogni chilogrammo di "rifiuti ammissibili al conferimento in discarica di inerti", e di 0,02582 euro per ogni chilogrammo di "rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi (...)"; considerato che l'amministrazione competente al rilascio dell'atto autorizzativo provvede a valutare la coerenza della categoria di discarica nei confronti dei codici EER che possono essere in essa conferiti; preso atto dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 relativamente al livello di tutela ambientale da garantire in sede di smaltimento all'interno delle tre categorie di discariche previste dalle disposizioni nazionali in materia (decreto legislativo 13 gennaio 20013, n. 36), evidenziando in particolare che è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica (nel caso specifico trattasi dei rifiuti inerti quali quelli provenienti da scavo o da costruzione/demolizione) in discariche aventi un livello di tutela superiore (ovvero nel caso di specie le discariche per rifiuti non pericolosi); si ritiene che l'ammontare del tributo previsto per tali rifiuti inerti (0,009 €/kg) vada applicato sia nel caso che tali rifiuti vengano conferiti in discariche per rifiuti inerti, sia nel caso che gli stessi vengano conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi.

Quesito n. 2. - *Corretta applicazione del tributo ai rifiuti non pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi.*

R → In coerenza con quanto richiamato nella risposta al quesito n. 1, si ritiene che l'ammontare del tributo previsto per i rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (0,02582 €/kg) vada applicato anche nel caso di conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

Quesito n. 3. - *Corretta applicazione del tributo ai rifiuti con codice EER 191212 generati da impianti di trattamento di rifiuti urbani in cui affluiscono anche rifiuti speciali secondo le casistiche di seguito descritte.*

1. Rifiuti speciali che a loro volta derivano dall'esclusivo trattamento di rifiuti urbani.

R → A tale riguardo, considerato che gli impianti di trattamento generalmente non sono strutturati in modo da permettere un trattamento separato dei flussi ma che tutti i conferimenti in ingresso all'impianto sono tracciati attraverso i FIR, si ritiene adeguata l'applicazione del tributo ridotto (0,01291 €/kg) alla totalità del rifiuto in uscita avviato a discarica

solo qualora i flussi in entrata comprendano, oltre ai rifiuti urbani, anche rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento di rifiuti urbani: ciò anche nell'eventualità che tale trattamento sia avvenuto presso altri impianti.

2. Rifiuti speciali che entrano nell'impianto con lo scopo di rendere idoneo al coincenerimento il flusso in uscita.

R → Qualora la miscelazione dei rifiuti urbani (o dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani) con rifiuti speciali - già preselezionati altrove - avvenga successivamente alle operazioni di trattamento e produzione di scarti di selezione e lavorazione effettuate sui rifiuti urbani, e pertanto nel flusso derivante dal trattamento dei rifiuti urbani non vi sia la presenza di scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti speciali, si ritiene adeguata l'applicazione del tributo ridotto (0,01291 €/kg) alla totalità del rifiuto in uscita avviato a discarica.

3. Rifiuti speciali in percentuali minime rispetto al flusso dei rifiuti urbani.

R → Qualora un impianto tratti in flusso unico rifiuti urbani e rifiuti speciali (questi non provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani), al fine di evitare l'applicazione del tributo in misura di 0,02582 €/t sull'intero flusso in uscita dalle operazioni di trattamento destinato alla discarica, occorrerà quantificare su base annuale i rispettivi flussi in entrata - al fine di quantificarne i flussi in uscita secondo le proporzioni rilevate in entrata al trattamento.

Quesito n. 4. - *Per i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani provenienti da impianti di trattamento gestiti da soggetti diversi dal gestore della discarica per rifiuti non pericolosi, viene chiesto quale sia la documentazione che deve essere fornita per attestare che il rifiuto speciale in questione derivi dal trattamento dei rifiuti urbani al fine dell'applicazione del tributo in misura ridotta pari a 0,01291 €/kg.*

R → In proposito va chiarito che la scheda di caratterizzazione dei rifiuti (cosiddetta omologa) che si va a definire tra chi conferisce i rifiuti e il gestore della discarica, nonché il conseguente rapporto contrattuale che consente di poter conferire tali rifiuti in discarica, pur rappresentando elementi a garanzia del corretto rapporto da un punto di vista sia civilistico che tributario, non rappresentano garanzie sufficienti da un punto di vista ambientale. Pertanto sarà necessario che le informazioni contenute nella suddetta scheda di caratterizzazione - in cui dovrà essere correttamente specificato il rifiuto in ingresso al fine della riduzione prevista - siano integrate con il sistema di tracciabilità dei rifiuti garantito attraverso i FIR.

Quesito n. 5. - *Corretta applicazione del tributo ai rifiuti con codice EER 10.04.01*, con la vecchia normativa dichiarato all'interno del codice A2 - Rifiuti provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.*

R → L'articolo 15, in coerenza con la normativa nazionale, dispone l'applicazione del tributo a seconda della "ammissibilità al conferimento" in una certa tipolo-

gia di discarica, quindi essendo il rifiuto in questione un rifiuto pericoloso, dovrà essere applicato il tributo pari a 0,019 €/kg.

Quesito n. 6. - *Corretta applicazione del tributo ai rifiuti 191211* 190304* per i quali, ai fini della smaltibilità in discarica, è stato dichiarato lo stato fisico "fangoso palabile".*

R → A tale riguardo si ritiene che la riduzione del tributo specifica per i fanghi sia da applicarsi in via esclusiva ai rifiuti individuati come tali nell'elenco EER e pertanto non possa ricomprendere altri CER solo in funzione dello stato fisico.